

VARIAZIONE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE. DISPOSIZIONI

Con accordo nazionale sottoscritto in data 10 settembre 2003 l'Ance e le Organizzazioni Sindacali hanno convenuto la cessazione con il 31 dicembre 2003 della prestazione A.P.E.S. e della relativa contribuzione di finanziamento dovuta alle Casse Edili.

Pertanto le Imprese - oltre a calcolare i contributi e le ritenute fiscali sull'intera retribuzione comprensiva di un accantonamento pari al 18,50% o alle relative aliquote previste in caso di malattia o infortunio - sono tenute, a partire dal 1° gennaio 2004 e fino a diversi nuovi accordi a livello territoriale che modifichino le aliquote di contribuzione, ad effettuare i seguenti versamenti alla Cassa Edile di Vicenza:

ACCANTONAMENTI

- A - **14,20%** Accantonamento netto per gratifica natalizia e ferie.
B - Accantonamento relativo a malattia od infortunio da versare alla Cassa Edile di Vicenza nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

CONTRIBUTI - da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R.31.7.92 ed E.E.T. per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre)

- C - **4,700%** Anzianità Professionale Edile Ordinaria.
D - **2,520%** Contributo Funzionamento Cassa Edile.
(0,420% a carico dell'operaio)
(2,100% a carico dell'impresa)
E - **0,150%** Contributo Funzionamento Comitato Paritetico Territoriale.
F - **0,050%** Contributo Finanziamento Integrativo C.Edile "A.Palladio".
G - **0,400%** Contributo Fondo integrativo vestiario e assist. varie.
H - **0,440%** Quota nazionale di adesione contrattuale.
(0,220% a carico dell'operaio)
(0,220% a carico dell'impresa)
I - **1,120%** Quota provinciale di adesione contrattuale.
(0,620% a carico dell'operaio)
(0,500% a carico dell'impresa; per le imprese aderenti all'Associazione Industriali di Vicenza detto contributo è ridotto allo 0,150%)
L - **0,500%** Contributo A.N.C.E. dovuto dagli aderenti alla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali di Vicenza. (*)
M - **1,300%** Contributo A.N.C.E. dovuto dalle Imprese aderenti all'ANCE operanti in regime di "fuori provincia" e non aderenti all'Associazione Industriali di Vicenza.

(*) A decorrere dal 1° gennaio 1997 il contributo A.N.C.E. non viene più versato tramite I.N.A.I.L. e non compare pertanto come elemento per il calcolo del premio anticipato.

Riassumendo, le Imprese devono versare alla Cassa Edile di Vicenza, oltre beninteso il 14,20% e l'importo relativo a malattia od infortunio nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni , i seguenti contributi:

- 1) **9,530%** se aderenti alla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali di Vicenza, in quanto l'Associazione stessa provvede alla corresponsione parziale (0,350%) della quota provinciale di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro.
- 2) **9,030%** se aderenti all'Associazione Industriali di Vicenza, con inquadramento in Sezioni diverse dalla Sezione Costruttori Edili in quanto l'Associazione stessa provvede alla corresponsione parziale (0,350%) della quota provinciale di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro.
- 3) **9,380%** se non aderenti all'Associazione Industriali di Vicenza.
- 4) **10,680%** Imprese aderenti all'A.N.C.E. operanti in regime di "fuori provincia" e non aderenti all'Associazione Industriali di Vicenza.

LA QUOTA DI CONTRIBUTO A CARICO DEI LAVORATORI (l'1,260% da calcolarsi sulla paga base di fatto - indennità di contingenza - indennità territoriale di settore - E.D.R. 31-7-92 - E.E.T.) DEVE ESSERE TRATTENUTA DAL DATORE DI LAVORO AD OGNI SINGOLO PERIODO DI PAGA.

Il suddetto contributo è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere al netto.

Si ricorda, inoltre, che, a partire dal 1° Gennaio 1998, la quota di contributo funzionamento Cassa Edile, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, è pari allo 0,150% da calcolarsi sulla paga base di fatto - indennità di contingenza - indennità territoriale di settore - E.D.R. 31.7.92 - E.E.T..

Il versamento del 14,20%, dei relativi contributi e dell'importo netto per malattia od infortunio, unitamente all'originale del modulo di denuncia fornito dalla Cassa Edile, dovrà pervenirci entro e non oltre le seguenti scadenze:

gennaio	entro il 20	febbraio	entro il 20
marzo	" "	aprile	" "
maggio	" "	giugno	" "
luglio	" "	agosto	" "
settembre	" "	ottobre	" "
novembre	" "	dicembre	" "

Il Comitato di Gestione ha deliberato che, in caso di pagamento successivo alle suindicate scadenze, saranno applicati **interessi di mora nella misura del 7,50% annuo**.

Agli operai dipendenti da Imprese inadempienti anche in parte agli obblighi contributivi o comunque in posizione debitoria verso la Cassa Edile, **verrà sospesa l'erogazione delle integrazioni o assistenze previste a loro favore**.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE FESTIVITA' RESIDUE

Capodanno (1-1), Epifania (6-1), Lunedì di Pasqua, Anniversario Liberazione (25-4), Festa del lavoro (1-5), Festa della Repubblica (2-6), Assunzione (15-8), Ognissanti (1-11), Immacolata (8-12), Santo Natale (25-12), S. Stefano (26-12), S. Patrono.

Il trattamento economico per le festività residue, spettante all'operaio anche se ammalato od infortunato, è corrisposto direttamente dall'Impresa.

Sulle somme suddette dovranno essere versati alla Cassa Edile di Vicenza sia l'accantonamento del 14,20% che i relativi contributi.

Il trattamento economico per la festività soppressa del 4 novembre, spettante all'operaio anche se ammalato od infortunato, è corrisposto direttamente dall'Impresa con 8 ore della retribuzione con l'esclusione del 18,50%.

INPS - VERSAMENTI CONTRIBUTIVI IN CASSA EDILE - L. 1.6.1991 n.166

La legge in oggetto conferma l'obbligo di assoggettamento a contributi delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate in Cassa Edile, nella misura del 15% del loro ammontare.

Per la provincia di Vicenza tale obbligo contributivo concerne in particolare le somme accantonate a titolo di contributo istituzionale di funzionamento Cassa Edile (2,520% complessivo, calcolato sui primi cinque elementi della retribuzione, di cui il 2,100% a carico ditta e lo 0,420% a carico del lavoratore); di contributo per l'anzianità professionale edile ordinaria (4,700% calcolato sui primi cinque elementi della retribuzione, tutto a carico della ditta); di contributo finanziamento integrativo Centro Edile "A. Palladio" (0,050% calcolato sui primi cinque elementi della retribuzione, tutto a carico della ditta) e di contributo fondo integrativo vestiario e assistenze varie (0,400% calcolato sui primi cinque elementi della retribuzione, tutto a carico della ditta).

La determinazione della base imponibile complessiva ai fini del calcolo dei contributi INPS può essere fatta in via breve anche sommando alla retribuzione imponibile del mese l'importo derivante dalla moltiplicazione dei primi cinque elementi della retribuzione per il coefficiente percentuale 0,7305%.

TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO AGLI OPERAI DURANTE LE ASSENZE DAL LAVORO PER INFORTUNIO E MALATTIA E RELATIVO ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE DI VICENZA

INFORTUNIO

a) giorno nel quale è avvenuto l'infortunio

TRATTAMENTO ECONOMICO

Intera retribuzione compreso il 18,50% + 4,95% per riposi annui, per le ore di lavoro effettuate sino al momento dell'infortunio e per le restanti ore a comple-

ACCANTONAMENTO NETTO PRESSO LA C.E.

	tamento dell'orario giornaliero di cantiere		14,20%
b) primi tre giorni di calendario (compresa la domenica) successivi a quello dell'infortunio, anche se la guarigione avviene entro i 3 giorni di carenza (1)	60% della paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31.7.92 ed E.E.T. da versare direttamente all'operaio; intera percentuale del 18,50% + 4,95% per riposi annui		14,20%
c) giorni di infortunio successivi al terzo (2)			
percentuali compensative della gratifica natalizia e ferie nelle seguenti misure ridotte, calcolate sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31.7.92 ed E.E.T. (retribuzione media giornaliera)			
-dal 4° al 90° giorno di infortunio	7,40%		5,70%
-dal 91° giorno fino a guarigione	4,60%		3,60%

(1) Se nei giorni di carenza, compresi quelli festivi, cade una delle festività residue, l'Impresa sarà tenuta ad erogare il trattamento economico previsto per dette festività dall'art. 18 del vigente ccnl, compreso l'accantonamento del 18,50%, mentre non dovrà corrispondere il trattamento di carenza del 60% né il relativo accantonamento del 18,50%.

(2) L'indennità giornaliera dell'Inail per inabilità temporanea assoluta viene erogata dall'Istituto anche per le giornate festive. In presenza di tale prestazione dell'Inail l'Impresa è tenuta ad erogare all'operaio il trattamento economico integrativo di cui all'art. 28 del vigente ccnl, il quale prevede appunto tale erogazione per tutte le giornate indennizzate dall'Inail. La contestuale erogazione della prestazione economica da parte dell'Inail e dell'integrazione da parte dell'Impresa realizza l'adempimento dell'obbligo della corresponsione all'operaio infortunato o affetto da malattia professionale del trattamento per le festività previsto dall'art. 2 della legge 31.3.1954 n° 90.

Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico sugli infortuni di cui al D.P.R. n° 1124 del 30.6.1965, le indennità erogate dall'Inail assorbono o sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, le indennità che devono essere direttamente corrisposte per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale. Se, peraltro, la festività cade di domenica l'Impresa dovrà inoltre erogare all'operaio assente per infortunio o malattia professionale il trattamento per le festività previsto dall'art. 2 della legge 31.3.1954 n° 90 secondo i criteri stabiliti dall'art. 18 del vigente ccnl. Pertanto l'Impresa, oltre agli accantonamenti riproporzionati al 7,40% o al 4,60% sarà tenuta anche all'accantonamento del 18,50% sul trattamento per festività più il pagamento del 4,95% per riposi annui.

MALATTIA	TRATTAMENTO ECONOMICO	ACCANTONAMENTO NETTO PRESSO LA C.E.
a) primi tre giorni di malattia	18,50%	14,20%
b) giorni di malattia successivi al terzo		

- dal 4° al 20° giorno di malattia	18,50%	14,20%
- dal 21° giorno di malattia in poi	18,50%	14,20%

In caso di malattia l'Impresa è sempre tenuta a corrispondere per le festività residue il trattamento economico previsto dall'art. 18 del vigente ccnl, compreso l'accantonamento del 18,50%.

(1)

IMPRESE ADERENTI ALLA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VICENZA.

Decorrenza 01 gennaio 2004

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92 ed E.E.T. (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE	
Contributo funzionamento Cassa Edile	2,100%	0,420%	2,520%	(1)
Contributo A.P.E. ordinaria	4,700%		4,700%	(1)
Contributo funzionamento C.P.T.	0,150%		0,150%	(1)
Contributo Fin.Int. C.Edile A.Palladio	0,050%		0,050%	(1)
Contributo Fondo integr.vest.e ass. varie	0,400%		0,400%	(1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220%	0,220%	0,440%	(1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,150%	0,620%	0,770%	(1)
Contributo A.N.C.E. dovuto dagli aderenti alla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali di Vicenza (*)	0,500%		0,500%	(1)
Totali	8,270%	1,260%	9,530%	

(*) A decorrere dal 1° gennaio 1997 il contributo A.N.C.E. non viene più versato tramite Inail e non compare pertanto come elemento per il calcolo del Premio anticipato.

(a) - la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,42% + 0,22% + 0,62%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.

(b) - a partire dal 1° Gennaio 1998, la quota di contributo funzionamento Cassa Edile, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, è pari allo 0,15% da calcolarsi sempre come al punto (1).

(2)

**IMPRESE ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VICENZA CON
INQUADRAMENTO IN SEZIONI DIVERSE DALLA SEZIONE COSTRUTTORI EDILI.**

Decorrenza 01 gennaio 2004

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92 ed E.E.T. (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE	
Contributo funzionamento Cassa Edile	2,100%	0,420%	2,520%	(1)
Contributo A.P.E. ordinaria	4,700%		4,700%	(1)
Contributo funzionamento C.P.T.	0,150%		0,150%	(1)
Contributo Fin.Int. C.Edile A.Palladio	0,050%		0,050%	(1)
Contributo Fondo integr.vest.e ass. varie	0,400%		0,400%	(1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220%	0,220%	0,440%	(1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,150%	0,620%	0,770%	(1)
Totali	7,770%	1,260%	9,030%	

(a) - la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,42% + 0,22% + 0,62%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.

(b) - a partire dal 1° Gennaio 1998, la quota di contributo funzionamento Cassa Edile, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, è pari allo 0,15% da calcolarsi sempre come al punto (1).

(3)

IMPRESE NON ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VICENZA.

Decorrenza 01 gennaio 2004

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92 ed E.E.T. (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE	
Contributo funzionamento Cassa Edile	2,100%	0,420%	2,520%	(1)
Contributo A.P.E. ordinaria	4,700%		4,700%	(1)
Contributo funzionamento C.P.T.	0,150%		0,150%	(1)
Contributo Fin.Int. C.Edile A.Palladio	0,050%		0,050%	(1)
Contributo Fondo integr.vest.e ass. varie	0,400%		0,400%	(1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220%	0,220%	0,440%	(1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,500%	0,620%	1,120%	(1)
	-----	-----	-----	
Totali	8,120%	1,260%	9,380%	

(a) - la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,42% + 0,22% + 0,62%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.

(b) - a partire dal 1° Gennaio 1998, la quota di contributo funzionamento Cassa Edile, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, è pari allo 0,15% da calcolarsi sempre come al punto (1).

(4)

IMPRESE ADERENTI ALL'A.N.C.E. OPERANTI IN REGIME DI "FUORI PROVINCIA" E NON ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VICENZA.

Decorrenza 01 gennaio 2004

Contributi dovuti alla Cassa Edile di Vicenza da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31-7-92 ed E.E.T. (1) per le ore di lavoro ordinario prestato e il trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre).

	IMPRESA	DIPEND.	TOTALE	
Contributo funzionamento Cassa Edile	2,100%	0,420%	2,520%	(1)
Contributo A.P.E. ordinaria	4,700%		4,700%	(1)
Contributo funzionamento C.P.T.	0,150%		0,150%	(1)
Contributo Fin.Int. C.Edile A.Palladio	0,050%		0,050%	(1)
Contributo Fondo integr.vest.e ass. varie	0,400%		0,400%	(1)
Quote nazionali di adesione contrattuale	0,220%	0,220%	0,440%	(1)
Quote provinciali di adesione contrattuale	0,500%	0,620%	1,120%	(1)
Contributo A.N.C.E. dovuto dalle imprese aderenti all'A.N.C.E. operanti in regime di "fuori provincia" e non aderenti all'Associazione Industriali di Vicenza	1,300%		1,300%	(1)
Totali	9,420%	1,260%	10,680%	

(a)- la quota di contributo a carico dei lavoratori (0,42% + 0,22% + 0,62%) da calcolarsi sempre come al punto (1) è da assoggettare ad IRPEF e pertanto è da trattenere dal netto.

(b)- a partire dal 1° Gennaio 1998, la quota di contributo funzionamento Cassa Edile, a carico delle Imprese da assoggettare a ritenuta fiscale, è pari allo 0,15% da calcolarsi sempre come al punto (1).